

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che istituisce un ► M2 comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ◀

(91/675/CEE)

(GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <u>M2</u>	direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005	L 79	9	24.3.2005



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che istituisce un ►M2 comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ◄

(91/675/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze d'esecuzione delle norme che stabilisce;

considerando che sono necessarie misure di esecuzione per l'applicazione delle direttive del Consiglio sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e sull'assicurazione diretta sulla vita, che, in particolare, modifiche tecniche possono di quando in quando risultare necessarie a seguito degli sviluppi nel settore assicurativo; che è opportuno che dette misure siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 (procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che a tal fine è necessario istituire un comitato delle assicurazioni;

considerando che l'istituzione di un comitato delle assicurazioni non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell'accesso e del controllo delle imprese di assicurazione, segnatamente la cooperazione istituita in seno alla Conferenza delle autorità di controllo delle assicurazioni, che è in particolare competente per l'elaborazione dei protocolli di applicazione delle direttive comunitarie; che una stretta cooperazione è particolarmente utile tra il comitato e la Conferenza;

considerando che per l'esame dei problemi connessi con l'assicurazione diretta sulla vita e con l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita è opportuna la collaborazione fra le competenti autorità e la Commissione; che è d'uopo affidare questo compito al comitato delle assicurazioni; che dall'altro canto sarà opportuno vigilare ad un buon coordinamento delle attività di questo comitato con le attività di altri comitati di natura analoga istituiti mediante atti comunitari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione ⁽⁵⁾ (in seguito «il comitato»).

2. Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione ⁽⁶⁾ partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 15. 9. 1990, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 117 e GU n. C 305 del 25. 11. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30.

▼M2

3. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.
4. Al segretariato del comitato provvedono i servizi della Commissione.

Articolo 2

1. Quando atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.